

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 5 aprile 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. Tiepolo; Mascioli (AVV. CARNATI) c. Ministero dei lavori pubblici.*

Impiegato governativo — Aumento sessennale di stipendio — Promozione di grado — Ufficiali del genio civile (L.7 luglio 1876 sul miglioramento degli stipendi; L.5 luglio 1882 sul personale del Genio civile, art.21).

L'impiegato governativo ha diritto all'aumento sessennale dello stipendio ancorché durante il sessennio sia stato promosso di grado, se questa promozione non gli ha procurato nessun aumento di retribuzione. (1)

Questa regola è applicabile anche agli impiegati del Genio civile, sebbene per essi la legge 5 luglio 1882 disponga che l'aumento non abbia luogo se non quando abbiano servito per un sessennio nel medesimo grado e classe.

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Attesoché sia indubitato che il patrio legislatore sanzionando una misura generale per la classe degli impiegati, come fece colla legge 7 luglio 1876, n.3212, sul miglioramento degli stipendi, ha avuto precipuamente e direttamente di mira di porgere un sollievo alla loro condizione economica, la quale si rendeva meritevole di un rinfranco pel solo fatto di avere perdurato nel servizio per tutto un sessennio senza conseguire alcun miglioramento di stipendio per promozione. Ed allo stesso criterio non si possono che ritenere informate le ovvie disposizioni che si succedettero ad oggetto di regolare fra i funzionari delle varie Amministrazioni l'applicazione della provvida misura. Così il R.decreto 31 dicembre 1876, n.3628, venne per primo a regolare l'aumento del decimo sugli stipendi per il personale del Ministero dei lavori pubblici, stabilendo coll'art.4 che ai provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, *i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso dal 1° gennaio l'aumento del 10 per cento.* E consentanee disposizioni vennero impartite coi regi decreti 29 gennaio 1880, n. 5539 e 5 maggio 1887, n. 4499, nelle quali domina il concetto che il beneficio di legge si consegue pel fatto di non avere ottenute pel corso di anni 6 un aumento di stipendio o miglioramento non minore del 10 per cento del precedente stipendio normale.

Attesoché, posto il principio che il beneficio dell'aumento sessennale si consegue per la diuturnità del servizio prestato, indipendentemente da qualsiasi altro titolo, ne deriva la conseguenza logica nel concetto del legislatore, che se nel corso del sessennio il funzionario abbia potuto raggiungere una promozione di grado, senza però menomamente migliorarne quella misura di stipendio che gli era stato assegnato dapprima e ch'egli continuò a percepire inalterata ad onta di una promozione di grado che lo lascia in sostanza nella stessa condizione economica, non gli potrebbe essere denegato quel favore di legge che egli verrebbe pur sempre a ripetere per virtù di quella condizione unica che il legislatore ha richiesto per accordarlo. Che se la semplice promozione di grado, anche senza miglioramento di retribuzione, dovesse essere bastevole a costituire una eccezione alla regola generale, secondo la quale non si dovrebbe aver riguardo che alla espressione numerica dello stipendio effettivamente goduto pel corso di sei anni, il legislatore non avrebbe mancato di chiarirlo con formale e non ambiguo dettato.

Attesoché di una deroga di questo genere non si trova traccia nelle disposizioni generali relative agli aumenti per le varie categorie d'impiegati. Però l'Amministrazione vorrebbe far sorgere la eccezione per una classe speciale di funzionari, e cioè per gli ufficiali del Genio civile, per i quali la legge 5 luglio 1882 coll'art.20 sarebbe venuta a disporre che hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio

dopo ogni periodo sessennale di servizio nel medesimo grado e classe; dalla quale locuzione verrebbe ad essere significato ch'essi, con sistema affatto speciale nell'ordine degli aumenti sessennali, non possano ripetere cotesto vantaggio se non quando da sei anni si trovino proprio in uno stesso grado ed in una stessa classe, indipendentemente da' riguardi allo stipendio.

Attesoché una simile interpretazione, la quale scostandosi dal sistema, che sarebbe dominante in una serie di disposizioni congeneri, condurrebbe alla conseguenza illogica che un funzionario, che fu riconosciuto meritevole di promozione, si troverebbe poi nella sua condizione economica a peggior partito di quello che non volle o non seppe superare lo esperimento, dovendo attendere un numero maggiore di anni prima di godere gli effetti del beneficio, non sarebbe poi nemmeno conforme alle buone regole d'ermeneutica fra le quali non va posta in disparte quella che *in obscuris inspiciendum est quod verosimilius est aut quod plerumque fieri potest*. La parola della legge trova infatti la sua spiegazione quando la si ponga in armonia coi casi che sono i più ordinari ed i più verosimili, e che appunto perciò servirono di regola al legislatore nel dettare la disposizione. E se la legge ora ricordata, per gli ufficiali del Genio civile, richiede un periodo sessennale *di servizio attivo nel medesimo grado e classe*; se in questo modo si volle esprimere la permanenza non solo nella *classe*, ma anche nel *grado*, come necessaria perché il funzionario possa conseguire l'aumento, ciò si spiega per essere ordinario che il passaggio da un grado all'altro porti un aumento di stipendio, ed è questa si può dire la regola costante e normale di qualunque promozione. Era quindi non altro che per maggiore precisione e complemento di linguaggio che si volle aggiungere alla parola *classe* anche quella di *grado* per comprendere quei due passaggi ordinari per effetto dei quali il funzionario, avendo già migliorata la sua posizione a tempo congruo, non si trova più in condizione da essere favorito dalla legge coll'aumento sessennale. Ma se il miglioramento di posizione non si verifica ad onta del passaggio di grado, per caso che trascenda del tutto dalla sfera degli ordinari, la legge rimane nell'applicazione del suo concetto di massima, già spiegato abbastanza in tutte le disposizioni che la precedettero e colle quali non può a meno di coordinarsi, secondo il quale concetto l'aumento sessennale è dovuto ogni qual volta il funzionario non abbia pel corso di sei anni avuto un miglioramento di stipendio negli estremi già riportati.

Attesoché, stabilito in questo modo il senso verace, e non solo apparente della riportata disposizione di legge, ne consegue che l'ingegnere Mascioli si trovava in condizione di diritto tale da poter ripetere il beneficio dell'aumento del decimo, imperocché, quantunque nel contempo egli sia stato riconosciuto meritevole del passaggio di grado da aiutante di prima classe a quello di ingegnere di terza classe, dal 1° maggio 1888, epoca della di lui nomina ad aiutante di prima, seguita con R. Decreto 29 aprile detto anno, vennero a decorrere più di sei anni, ed in tutto il sessennio egli non ebbe alcun miglioramento dello stipendio di lire 2000 assegnatogli col detto R. decreto. Ed il Ministero dei lavori pubblici, come emerge dalla risposta data allo stesso ingegnere col mezzo di nota 25 agosto 1894, n. 1158, del Corpo reale del Genio civile di Chieti, gli rifiatò tale aumento, ritenendo che egli non possa conseguirlo se non quando avrà passato sei anni anche *nel grado* d'ingegnere di terza classe conferitogli nel febbraio 1892, dando con ciò all'art.20 della legge 5 luglio 1882 una interpretazione restrittiva e del tutto odiosa per una classe speciale di funzionari; interpretazione la quale non sarebbe punto sorretta dal vero significato delle parole della legge concordata colla intenzione del legislatore. Né a suffragare una tale deroga ad un principio che è tutto di giustizia e di equità, potrebbe ritenersi attendibile l'argomento che quel funzionario che è promosso e passa da un personale subalterno ad un personale superiore, ha già un notevole guiderdone che compensa il transitorio sacrificio, facendogli scorgere d'innanzi, colla possibilità di percorrere gli ulteriori stadi della gerarchia, un più ridente avvenire. A ciò non si può che rispondere che le speranze dell'avvenire sono il retaggio di tutti i funzionari; che percorrono una carriera, e se ad una classe speciale, quale sarebbe quella dei funzionari del Genio civile, vuolsi applicare una eccezione restrittiva di una misura di favore, locché equivale ad assoggettarli ad un

trattamento del tutto speciale in confronto degli altri converrebbe che per giusto compenso fosse del pari speciale alla loro classe quel guiderdone che verrebbero a trovare per altra via, locché non può dirsi fino a tanto che non si tratta che di quella prospettiva di miglioramento futuro che una promozione apre a chiunque lega le sue sorti ai destini di una carriera.

Attesoché essendo meritevole d'accoglienza il ricorso, non può che essere annullato l'impugnato provvedimento ministeriale, di cui sopra, senza che occorra alcuna statuizione riguardo alle spese, non ripetibili in confronto della pubblica amministrazione che ha creduto disporre per la esatta osservanza della legge.

Per questi motivi, annulla, ecc.